

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	54	16-04-2014
	Atto di indirizzo in materia di personale alla Società partecipata Gesem S.r.l.			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemilaquattordici** addì **Sedici** del mese di **Aprile** alle ore **12:00**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
MARIANI CLAUDIO	ASSESSORE	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
RISI ANNAROSA	ASSESSORE	NO
CARNOVALI FLAVIO	ASSESSORE	SI
PALEARI MARIO	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Atto di indirizzo in materia di personale alla Società partecipata Ge.Se.M. S.r.l.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Pogliano Milanese partecipa alla società a totale capitale pubblico GeseM srl ;
- la società Gesem srl è ad oggi controllata dai Comune di Arese e Lainate nella misura del 32%, dal Comune di Nerviano nella misura del 25% e pogliano Milanese nella misura dell'11%;
- i Comuni soci esercitano su Gesem srl un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e la società svolge attività solo a favore degli enti pubblici che la controllano;
- l'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) recita: All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti locali di riferimento possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale».

Atteso che il comma 559 art. 1 della Legge 147/2013, apporta modifiche all'art. 3 bis della Legge 148/2011 in particolare:

- al comma 6, le parole da: «*nonché*» a: «*degli amministratori*» sono sostituite dalle seguenti: «*nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008*».

Visto l' art. 9 del D.L. 78/2010 (e ss.mm.ii.) – “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico”-:

- comma 1 - che prevede che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14;
- comma 29 – che dispone per le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, l'adeguamento delle politiche assunzionali alle disposizioni previste dallo stesso articolo 9;

Vista la lettera di Ge.Se.M. S.r.l. protocollata al n. 1209 del 05/02/2014 con cui la società richiede atto di indirizzo in merito all'applicazione del rinnovo contrattuale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federgasacqua (contratto a cui la società fa riferimento) e, nello specifico, la possibilità di riconoscere ai dipendenti l'aumento dei minimi contrattuali ed un importo una tantum per il periodo di vacanza contrattuale (anno 2013);

Dato atto che:

- la società risulta essere un soggetto partecipato titolare di affidamento diretto, senza gara, di attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, e che pertanto, rientra nel regime vincolistico di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2013, n. 147;
- l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro è stato sottoscritto in data 14 gennaio 2014 come da nota del 05/02/2014 prot. n. 1209 e, quindi, successivamente all'entrata in vigore della Legge 147/2013;

Esaminate altresì in materia di contenimento della spesa di personale delle società partecipate :

- la deliberazione n. 15/2014 e n. 19/2014 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Liguria;
- la deliberazione n. 22/2014 e 28/2014 Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia ;

Ritenuto per le quanto sopra riportato, di non poter concedere deroghe al regime vincolistico di cui all'art. 1, comma 557 della Legge 27.12.2013, n. 147;

Visto l'art. 48 del D.Lgs 267/2000;

LA GIUNTA COMUNALE

- 1) di prendere atto del regime vincolistico di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);
- 2) di dare atto che l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro scaduto il 31.12.2012 è stato sottoscritto in data 14 gennaio 2014, come da nota prot. n. 1209 del 05/02/2014;
- 3) di dare indirizzo a Ge.Se. M. S.r.l., per le motivazioni riportate in premessa, affinché non proceda al riconoscimento degli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale, fatto salve eventuali sopravvenute modifiche normative e/o interpretazioni autentiche ovvero ancora pareri della Sezione Autonomie della Corte dei Conti;
- 4) di dare mandato al Direttore Generale di trasmettere il presente atto di indirizzo alla società partecipata.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi

dal 24-04-2014 al 09-05-2014

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del

primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 04-05-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni